

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - Circolare n. 3092/C del 10 dicembre 1985. Applicazione della legge n. 204/85 e del D.M. 21 agosto 1985. Disciplina della professione di agente/rappresentante di commercio.**

A seguito della emanazione della legge 3.5.1985, n. 204, pubblicata nella G.U. n. 119 del 22.5.1985, entrata in vigore il 6.6.1985, e del relativo regolamento di attuazione (D.M. 21.8.1985, pubblicato nella G.U. n. 212 del 9.9.1985), sono stati posti a questo Ministero, da parte delle Camere di Commercio, numerosi quesiti intesi ad avere chiarimenti circa le modalita' di applicazione e di interpretazione della suddetta normativa.

Ai fini di una uniforme applicazione delle norme sopra richiamate si forniscono i seguenti chiarimenti secondo l'ordine dell'articolato sia della legge che del decreto di attuazione.

***Applicazione della legge n. 204/85***

**Art. 1** - In base alla definizione ivi contenuta, non puo' essere considerato agente o rappresentante colui il quale venga saltuariamente incaricato di promuovere o concludere contratti (ad es. il procacciatore d'affari).

**Art. 2** - Poiche' viene ora istituito un nuovo ruolo unico, nello stesso debbono essere trascritti prima di tutto gli agenti e rappresentanti di commercio che all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 204/85 erano iscritti negli elenchi previsti dalla legge n. 316/68, con precedenza per quelli risultanti nell'elenco effettivo e con le modalita' specificate di seguito, in sede di esame dell'art. 12 del regolamento.

**Art. 3** - L'articolo, al 2 comma, richiama il D.P.R. 2.8.1957, n. 678, successivamente abrogato e sostituito dalla legge 4.1.1968, n. 15: pertanto, e' in base alle disposizioni contenute in tale normativa che deve essere richiesta la documentazione.

**Art. 4, comma 1, lett. b)** - Ai fini della costituzione delle Commissioni provinciali, si chiarisce che dovranno essere interpellate soltanto le organizzazioni, rappresentative a livello nazionale, presenti nella Provincia considerata.

Nell'ipotesi che in una Provincia siano presenti organizzazioni in numero inferiore a sette, che e' il numero dei designati fra gli agenti e rappresentanti di commercio previsto dalla norma di cui trattasi, i membri mancanti saranno scelti fra le organizzazioni presenti, con un criterio di proporzionalita' che tenga conto della relativa maggior rappresentativita', e comunque sempre in base alle informazioni fornite al riguardo dall'Ufficio provinciale del lavoro.

Nel caso, poi, che l'organizzazione interpellata non fosse in grado di designare un proprio rappresentante iscritto nel ruolo di quella Provincia, questo potra'

essere indicato fra gli iscritti nel ruolo di altra Provincia, possibilmente limitrofa, dove la stessa organizzazione sia presente.

Dalla richiesta di designazioni, dovranno essere escluse le organizzazioni di lavoratori dipendenti, in quanto l'agente/rappresentante di commercio e' di per se' lavoratore autonomo, con diritto di essere rappresentato da organizzazioni specifiche di lavoratori autonomi.

**Art. 4, lett. c)** - Fra le designazioni fornite dalle associazioni provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si dovra' scegliere un solo rappresentante: il criterio di scelta sara' opportunamente valutato in base all'importanza nelle diverse Provincie di ciascuno dei tre settori, e la scelta definitiva sara' operata dalla Giunta camerale. Cio' non esclude che le associazioni suddette possano preventivamente concordare la designazione del loro rappresentante, da inserire nella composizione della Commissione provinciale.

**Art. 4, 2 comma** - La Commissione provinciale, costituita in base alle designazioni di cui ai precedenti punti, nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente, che possono - ovviamente - essere scelti tra tutti i componenti la Commissione medesima.

La Giunta camerale provvedera' invece a designare il funzionario che dovra' svolgere l'incarico di segretario della Commissione.

**Art. 5, lett. a)** - Si ribadisce al riguardo, richiamando la circolare n. 2956 del 31.3.1983, che - in relazione all'art. 16 delle "Disposizioni preliminari" del Codice Civile, nonche' a quanto disposto all'art. 142 del R.D. 18.6.1931, n. 773 e all'art. 262 del R.D. 6.5.1940, n. 635 - l'iscrizione in albi, registri, ruoli o elenchi tenuti da codeste Camere di commercio, necessaria per l'esercizio di varie attivita', non puo' essere disposta a favore di stranieri nei confronti dei quali non sussista la condizione della "reciprocita'". Nel caso poi dovessero sorgere dubbi circa l'esistenza di detta condizione, codeste Camere dovranno rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri per gli opportuni accertamenti.

Tali disposizioni sono ovviamente da applicarsi soltanto agli stranieri appartenenti a Stati che non sono membri della C.E.E.

Per quanto riguarda, infine, il permesso di soggiorno, questo non deve essere richiesto, in quanto lo straniero deve comunque presentare il certificato di residenza per poter chiedere l'accesso al ruolo.

**Art. 5, lett. b)** - Il possesso del requisito richiesto va accertato d'ufficio dalla Camera di commercio mediante un unico documento - Certificato Generale del Casellario giudiziale - che attesti contemporaneamente il godimento dell'esercizio dei diritti civili, l'assenza di condanne o di interdizioni di cui alla lettera c) dello stesso articolo.

**Art. 5, lett. c)** - Anche la nuova normativa nulla dispone in ordine al reato di emissione di assegno a vuoto, da considerarsi quindi tuttora ostativo all'iscrizione nel ruolo; si fa presente, comunque, che questo Ministero ha chiesto una pronuncia sull'argomento al Consiglio di Stato, in adunanza generale, per chiarire in via definitiva se il suddetto reato debba farsi rientrare fra quelli contro la pubblica fede (ostativi all'iscrizione) ovvero fra i reati contro il patrimonio (non ostativi); appena in possesso di tali elementi, sara' cura di questo Ministero informarne codeste Camere.

Per la valutazione dell'ostativita' di tutti gli altri reati, si ritiene opportuno ribadire che devono essere considerati ostativi - oltre quelli specificatamente

indicati nell'articolo in esame - soltanto quelli indicati nel Codice Penale dai singoli titoli e capi richiamati dall'articolo stesso, con esclusione di quelli rientranti in altri titoli del Codice o sanzionati da leggi speciali, per i quali si dovrà far riferimento al minimo ed al massimo della pena prevista dalla seconda parte del disposto della lettera c).

**Art. 5, lett. d)** - Per quanto riguarda il titolo di studio richiesto, occorre tener presente che la legge in esame ha inteso abrogare "in toto" la precedente legge n. 316/68; pertanto, sono da intendersi abrogate anche le modifiche apportate successivamente, e precisamente dalla legge 28.7.1971, n. 559 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.M. 21.6.1972. Di conseguenza, il titolo di studio base per poter accedere al ruolo è quello di scuola secondaria di primo grado, cioè la licenza di scuola media o titolo equipollente.

Coloro che attualmente si trovano nell'elenco transitorio o in quello effettivo del ruolo, iscritti ai sensi della legge n. 316 senza il titolo di studio suddetto, hanno ovviamente il diritto di transitare nel nuovo ruolo senza dover produrre alcun altro titolo di studio.

**Art. 5, punto 2)** - Deve considerarsi che abbia "prestato la propria opera" oltre che il dipendente qualificato addetto al settore vendite, anche il titolare di una qualsiasi impresa che abbia svolto attività di vendita, ed il dipendente di enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria.

**Art. 5, punto 3)** - In merito ai titoli di studio sono state chieste informazioni al Ministero della Pubblica Istruzione e pertanto si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Per il momento debbono comunque ritenersi validi i seguenti titoli:

- Diploma di ragioniere,
- Diploma di Perito commerciale,
- Laurea in Giurisprudenza,
- Laurea in scienze economiche e commerciali.

**Art. 6** - Non sembra possano esserci dubbi sull'interpretazione di tale articolo, che nulla innova rispetto alla precedente normativa.

**Art. 7** - Ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo, la revoca della cancellazione volontaria potrà essere richiesta in qualsiasi momento dall'interessato il quale, peraltro, se già iscritto nel precedente ruolo ai sensi della legge n. 316 e transitato nel nuovo ruolo ai sensi della legge n. 204 prima della cancellazione, dovrà farne esplicito richiamo nella domanda di revoca, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti. In tal caso l'interessato dovrà comunque ottemperare al pagamento delle tasse previste per le nuove iscrizioni.

Coloro che avessero ottenuto la cancellazione volontaria prima dell'entrata in vigore della legge n. 204, potranno sempre chiedere la reinscrizione in ruolo, dimostrando tuttavia il possesso dei requisiti richiesti attualmente.

**Art. 9** - Si ritiene opportuno che la segnalazione di esercizio abusivo della professione sia indirizzata all'Ufficio provinciale Industria Commercio e Artigianato della Provincia nella quale l'abuso stesso venga rilevato; tale Ufficio provvederà agli accertamenti e alle contestazioni relative, secondo le

disposizioni di cui alla legge n. 689/81, nonché al D.P.R. n. 571 del 29.7.1982 (pubblicato in G.U. n. 228 dell'agosto 1982).

### **Applicazione Regolamento approvato con D.M. 21.8.1985**

**Art 2** - La domanda di iscrizione al ruolo può essere inoltrata su modulo predisposto dalla competente Camera di commercio, purché venga assoggettata all'imposta di bollo e rechi - al momento della presentazione - l'autenticazione della firma, in quanto avente contenuto dichiarativo, in base alle disposizioni della legge 4.1.1968, n. 15 (richiamata sub esame art. 3/legge).

**Art. 2, lett. a) e b)** - Per i cittadini stranieri, appartenenti a Stati che non siano membri della C.E.E., è sufficiente la presentazione del certificato di residenza, purché vengano accertate per loro le condizioni di "reciprocità", di cui al precedente punto: "Art. 5, lett. a)".

**Art. 2, lett. c)** - I titoli di studio presentati dagli stranieri dovranno essere riconosciuti equipollenti di volta in volta, dal Ministero della Pubblica Istruzione (eventualmente, tramite il Ministero degli Affari Esteri).

**Art. 3** - In considerazione dell'entrata in vigore della nuova disciplina, non potranno essere riconosciuti validi corsi precedentemente svolti, né italiani, né esteri.

**Art. 4** - Ai fini dell'attestazione del biennio di attività, si può considerare cumulabile con l'attività di dipendente quella svolta come agente o rappresentante di commercio, purché quest'ultima risulti da iscrizione al precedente ruolo (seppur per brevissimi periodi) o da versamenti ENASARCO, o da conti provvigioni.

Per i lavoratori dipendenti, sarà sufficiente anche la presentazione di copia autentica del libretto di lavoro.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive rese con atti separati (integrantisi ai fini del cumulo del biennio) dovranno essere sottoscritte dai rispettivi datori di lavoro i quali, pertanto, se ne assumeranno la completa responsabilità. Di conseguenza, non sarà necessario procedere all'accertamento di quanto dichiarato. Tali dichiarazioni dovranno contenere chiaramente l'indicazione delle mansioni svolte, con riferimento dell'incarico ricoperto.

Per il titolare di una qualunque impresa, sarà sufficiente la dichiarazione resa nella domanda di iscrizione; d'ufficio si procederà ad accertare lo svolgimento dell'attività di vendita (iscrizione al Registro ditte) quale titolare, per almeno un biennio. Rientra in tale ipotesi anche il titolare di impresa artigiana che abbia venduto i suoi stessi prodotti. Non può essere ritenuta utile ai fini del riconoscimento del requisito di cui sopra l'attività formativa svolta per 24 mesi alle dipendenze di una impresa, con l'ottenimento della qualifica di "dipendente addetto al settore vendite" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863/84: infatti, detta qualifica si consegue alla fine di un biennio di formazione che, pertanto, non può essere considerata di attività.

Per la posizione di coloro che erano iscritti nel precedente elenco transitorio (ai sensi della legge n. 316/68) e non avevano provveduto a presentare la domanda di passaggio in elenco effettivo in tempo utile, incorrendo pertanto nella decadenza, si deve comunque tener conto del biennio di attività svolta

che, quindi, consente l'iscrizione nel nuovo ruolo su domanda; la relativa documentazione si otterra' dalle risultanze dei registri della competente Camera di commercio.

**Art. 5, 2 comma** - Per gli accertamenti di cui a tale normativa ci si deve attenere alle disposizioni contenute nella Circolare di questo Ministero n. 2996/C del 10.11.1983.

Quanto alla valutazione delle eventuali risultanze positive dei detti accertamenti, si richiama qui il parere espresso dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo e condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui l'irrogazione delle misure di prevenzione costituisce di per se' causa ostativa permanente e definitiva all'iscrizione al ruolo.

**Art. 6** - Richiamandosi a quanto specificato sub art. 7 della legge, la reinscrizione dopo la cancellazione volontaria e' possibile anche a seguito di trasferimento in altra Provincia, con le stesse modalita' piu' sopra chiarite.

**Art. 7** - La correzione del mero errore materiale contenuto nel richiamo di documentazione di cui all'ultimo comma dell'articolo risulta effettuata con l'avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 31.10.1985.

**Art. 12** - Per quanto riguarda i requisiti richiesti nell'articolo, si devono intendere quelli necessari per accedere al ruolo ai sensi della abrogata legge n. 316 e quindi non necessariamente il precedente svolgimento dell'attivita'; in pratica sara' sufficiente la richiesta d'ufficio del Certificato Generale del Casellario giudiziale ed il controllo riguardo alla normativa contro la delinquenza mafiosa.

Per quanto riguarda i modi di effettuare la trascrizione nel nuovo ruolo dei precedenti iscritti, tenendo conto delle difficolta' che si presenteranno soprattutto alle Commissioni provinciali preposte ai ruoli in cui detti iscritti siano particolarmente numerosi, e per evitare l'inconveniente di trascrivere d'ufficio anche coloro che non fossero piu' interessati all'iscrizione, si suggerisce di:

- *ritenere tutti gli attuali iscritti nel ruolo ex lege 316 (elenco effettivo e elenco transitorio) in possesso dei requisiti e potenzialmente iscrivibili nel nuovo ruolo;*
- *rilasciare ad ognuno un certificato da cui risulti la rispettiva posizione ai sensi della legge n. 316 e contenente altresì la dichiarazione che la Camera di commercio sta procedendo alla verifica delle posizioni per l'applicazione della nuova legge n. 204;*
- *invitare gli iscritti che non avessero piu' interesse all'iscrizione o che non avessero denunciato la cessazione dell'attivita', a dichiararlo entro un termine perentorio alla Camera di commercio;*
- *richiedere all'interessato il certificato di stato di famiglia per procedere all'accertamento "antimafia" tramite le informazioni fornite dalle Prefetture;*
- *riservarsi di comunicare il nuovo numero di iscrizione nel ruolo, oppure conservare il precedente numero di iscrizione distinguendolo dalla numerazione nuova con una lettera (o con altra differenziazione idonea);*
- *riportare comunque nel nuovo elenco l'indicazione della precedente iscrizione (data); senza tale indicazione, in caso di eventuali future richieste di trasferimento in altra Provincia o di cancellazione e successiva reinscrizione, non si potrebbe procedere per chi non fosse in possesso del titolo di studio ora richiesto dalla legge in oggetto.*